



Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale della Finanza Locale

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELLA GESTIONE

DELL'ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI

Roma - settembre 2018



Stampa e riproduzione a cura del Centro di riproduzione grafica della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali



Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale della Finanza Locale

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELLA GESTIONE

DELL'ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI

A cura di: Elda Karim Danielli

Federica Scelfo

Giancarlo Verde

Hanno collaborato

Marco Schiavella

Laura Parisi

Roma - settembre 2018



INDICE

	PREFAZIONE	Pag.	3
1.	QUADRO NORMATIVO	Pag.	5
1.1	Evoluzione del quadro ordinamentale	"	5
1.2	Nuovo sistema di scelta dei revisori	"	7
2.	ELENCO REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI	Pag.	10
2.1	Formazione dell'elenco	"	10
2.2	Elenco in vigore dal 1° gennaio 2017	"	12
2.3	Estrazione revisori dall'elenco	"	14
3.	ATTIVITA' DELL'UFFICIO	Pag.	17
3.1	Database	"	18
3.1.1	<i>Pagina Internet</i>	"	18
3.1.2	<i>Interfaccia Prefetture</i>	"	20
3.1.3	<i>Web services CNDCEC</i>	"	21
3.2	Controllo domande di iscrizione	"	23
3.3	Formazione revisori	"	26
3.4	Condivisione eventi formativi	"	27
3.5	Attività interpretativa pre-legislativa e normativa	"	28



PREFAZIONE

Nell'ultimo decennio, a seguito della crisi economico-finanziaria e delle misure normative recenti, di tipo restrittivo, gli Enti locali si sono trovati ad affrontare sfide nuove con risorse non sempre adeguate, peraltro in un contesto aggravato dalle misure di riduzione della spesa pubblica. In tale scenario, ha assunto notevole importanza il nuovo ruolo del Revisore dei Conti, chiamato a verificare il rispetto della regolarità amministrativo-contabile e a monitorare gli equilibri economico-finanziari, ai fini di una corretta e opportuna gestione delle risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività locale.

I Revisori rappresentano attualmente le figure maggiormente coinvolte nel processo di rinnovamento degli Enti locali; le loro funzioni consultive e di verifica e le loro responsabilità si sono notevolmente rafforzate nel corso degli ultimi anni.

Il revisore dei conti ha assunto un importante ruolo nell'ambito della vigilanza sulla sana e corretta gestione economico-finanziaria degli enti locali. La Corte dei Conti, infatti, verifica la gestione complessiva degli enti locali, mentre il revisore interviene anche sui singoli atti, in particolare quelli più rilevanti, tra cui il bilancio ed il rendiconto.

Il revisore assume, dunque, un ruolo centrale nell'ente locale; la sua attività favorisce la corretta e legittima azione degli uffici e delle Amministrazioni locali. Proprio per questo rappresenta una sorta di baluardo di legittimità, non soltanto per gli amministratori, ma per l'intera cittadinanza.

Nell'ambito del sistema dei controlli interni, il ruolo del Collegio dei revisori dei conti è progressivamente evoluto in una direzione volta ad accentuare le funzioni di controllo, e quindi di garanzia, che tradizionalmente gli sono stati riconosciuti e ne è intuibile l'importanza presso i comuni di minore dimensione che rappresentano circa l'80% del totale.

I compiti attualmente assegnati al revisore dei conti negli enti locali, infatti, travalicano il tradizionale compito, avente chiara connotazione contabile, di attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato, già con sentenza del 14 luglio 2004, n. 5099. L'attività del Collegio che si sostanzia in oltre 100 diversi adempimenti, comprende "anche la collaborazione con l'attività del consiglio comunale, rispetto al quale la funzione del revisore dei conti si atteggia di volta in volta ad organo di consulenza, sotto il profilo tecnico-contabile; di controllo,



rispetto all'attività degli organi esecutivi; di indirizzo, in relazione all'adozione dei piani e dei programmi che richiedono un impegno finanziario; di vigilanza sulla regolarità della gestione e di impulso, in relazione alla facoltà di formulare rilievi e proposte tendenti ad una migliore efficienza, produttività ed economicità, senza trascurare l'apporto in relazione al bilancio consolidato.

Le pagine che seguono mirano a sottolineare e dare conto dell'attività svolta dalla Direzione quale strumento dinamico, trasparente ed efficiente per garantire al meglio lo svolgimento dell'attività di revisione economico finanziaria negli enti locali.

Il Direttore Centrale
Giancarlo Verde



1. QUADRO NORMATIVO

1.1 Evoluzione del quadro ordinamentale

La figura del revisore dei conti degli enti locali, che andava ad integrare il controllo formale e di legittimità operato sui singoli atti dal Comitato Regionale di Controllo, viene introdotta dal decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 che, all'articolo 27, prevede che gli enti locali dissestati nominino per la revisione della propria gestione un collegio di revisori composto da tre membri, iscritti all'albo dei Revisori dei Conti o all'albo dei Dottori Commercialisti o a quello dei Ragionieri, nonché tra i ragionieri di altri enti locali e i funzionari del Ministero dell'interno e del Tesoro con esperienza almeno decennale.

Con l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'articolo 57 estende l'istituto della revisione economico-finanziaria a tutti i consigli comunali e provinciali, prevedendo l'organo monocratico nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Le disposizioni del Capo VIII, articoli 100-107, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, hanno in parte derogato e in parte completato l'istituto della revisione.

Il decreto legislativo 77/1995, disciplinando il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, ha creato un quadro organico di principi contabili, nell'intento di fare chiarezza e di riorganizzare il complesso di norme che in maniera disorganica caratterizzavano il nostro ordinamento, con una nuova articolazione del bilancio di previsione, attraverso cui il Consiglio delinea gli orientamenti e i programmi, l'introduzione del piano esecutivo di gestione (PEG) e del controllo di gestione e, più in generale, l'introduzione di un sistema di contabilità sicuramente più vicino alle logiche aziendali.

Il decreto legislativo 77/1995 è stato più volte oggetto di modifica e i successivi interventi legislativi hanno finito per comprometterne l'unitarietà e, di conseguenza l'articolo 31 della Legge 265/1999 ha delegato il Governo ad adottare, con decreto legislativo, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative.

La revisione economico-finanziaria è oggi disciplinata, in massima parte, dal Titolo VII, articoli 234-241, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento



degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che delinea i profili relativi alla composizione, elezione, insediamento, durata e funzionamento dell'Organo di revisione.

Tale disciplina è stata integrata dall'articolo 16, comma 25¹ del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in base al quale i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a livello regionale, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Negli anni, la disciplina della revisione di cui al testo unico 267/2000 è stata ulteriormente integrata e modificata, in particolare:

- l'articolo 1, comma 732 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto il collegio solo negli enti superiori a 15.000 abitanti;
- l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha integrato la disciplina delle funzioni dell'organo di revisione previste dall'articolo 239 del testo unico 267/2000 (ulteriormente rivisitata dall'entrata in vigore del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126) e ha introdotto la composizione collegiale anche nelle unioni di comuni che esercitano tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri;
- l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 ha previsto che all'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico 267/2000, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione;
- l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66:
 - ha chiarito la problematica del c.d. terzo mandato, che aveva dato origine, nel passato a diversi contenziosi, precisando la possibilità per i revisori degli enti locali di svolgere l'incarico per non più di due volte

¹ Si riporta il testo del citato comma: *“A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:*

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.”



nello stesso ente locale. Detta modifica è stata ritenuta necessaria, per evitare la cristallizzazione degli incarichi e garantire quella posizione di terzietà e di indipendenza che è fondamentale per l'assolvimento della funzione, per cui la limitazione può favorire un ricambio delle persone che possono apportare elementi innovativi nello svolgimento dell'incarico;

- ha introdotto la previsione di un limite massimo (50% del compenso annuo attribuito in base al decreto interministeriale 20 maggio 2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali") per il rimborso delle spese di viaggio e di vitto e alloggio eventualmente spettanti al revisore. Tale ultima modifica è stata motivata dall'esigenza di contenere le spese in questione che, per effetto delle nuove modalità di scelta di revisori, mediante estrazione a sorte a livello regionale, avrebbero potuto assumere valori rilevanti.

L'articolo 1, comma 110, della legge 7 aprile 2014, n. 56 ha disposto:

- che l'attività di revisione economico finanziaria delle unioni di comuni in forma associata possa essere svolta anche per i comuni che le costituiscono, prevedendo un revisore unico, se il totale della popolazione non supera i 10.000 abitanti, e un collegio di revisori oltre tale limite;
- che alla data di istituzione del nuovo comune per fusione, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica.

L'articolo 1, comma 721, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto la decadenza del revisore nominato commissario ad acta, nel caso in cui non trasmetta nei termini la certificazione al rendiconto.

L'articolo 143, comma 6, del testo unico 267/2000 prevede che, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento dell'ente locale per infiltrazione mafiosa, l'incarico di revisore è risolto di diritto se non rinnovato entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria.


1.2 Nuovo sistema di scelta dei revisori

Al fine precipuo di assicurare la necessaria condizione di terzietà e di indipendenza dell'organo di revisione, essenziale per il corretto svolgimento della delicata funzione di vigilanza e controllo (e per superare il previgente sistema del "controllore" nominato dal "controllato), con l'articolo 16, comma 25, del decreto



legge 13 agosto 2011, n. 138 è stato introdotto il sorteggio per la nomina mediante estrazione a sorte da un elenco affidato al Ministero dell'interno.

Le relative modalità attuative sono state disciplinate con apposito Regolamento recante «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario», approvato con Decreto del Ministro dell'intero 15 febbraio 2012, n. 23, entrato in vigore il 4 aprile 2012 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012.



I criteri di formazione dell'elenco, articolato a livello regionale, sono stati fissati nel rispetto dei principi stabiliti dal predetto articolo 16, comma 25. In particolare, l'elenco è stato articolato in tre fasce di enti locali, in relazione alla tipologia e dimensione demografica degli stessi e precisamente:

- a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
- b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;
- c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province e città metropolitane.

Per l'inserimento in ciascuna fascia è stato previsto il possesso di differenziati requisiti e, più precisamente:

- Per l'inserimento nella prima fascia: iscrizione da almeno 2 anni negli appositi registro o ordine professionale e conseguimento nell'anno precedente di almeno 10 crediti formativi nella specifica materia;
- Per l'inserimento nella seconda fascia: iscrizione da almeno 5 anni negli appositi registro o ordine professionale, preventivo svolgimento di almeno un incarico di revisore presso enti locali della durata di un triennio e il conseguimento nell'anno precedente di almeno 10 crediti formativi nella specifica materia;
- Per l'inserimento nella terza fascia: iscrizione da almeno 10 anni negli appositi registro o ordine professionale, preventivo svolgimento di almeno due incarichi di revisore presso enti locali e conseguimento nell'anno precedente di almeno 10 crediti formativi nella specifica materia.



2. ELENCO REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI

2.1 Formazione dell'elenco

Il Ministero dell'interno è impegnato, sia a livello centrale sia a livello periferico (attraverso le Prefetture) nella concreta attuazione della nuova modalità di scelta del revisore, in particolare, attraverso la gestione di tutte le attività connesse alla costituzione e variazione annuale dell'elenco. Inoltre, cura la procedura di estrazione dei revisori, che permette agli enti locali la successiva nomina, la validazione delle attività formative specifiche, nonché la complessa attività di diffusione e pubblicità dell'elenco degli iscritti, delle cessazioni, dei sorteggi effettuati e di quelli da effettuare.

Nell'elenco possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali e gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che abbiano compiuto un percorso di formazione specifico organizzato dagli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili e preventivamente approvato dal Ministero dell'interno.

Sono circa 80.000 i commercialisti e revisori legali che possono accedere alla procedura di iscrizione. Annualmente se ne iscrivono oltre 16.000 che possono essere sorteggiati e quindi candidati a essere nominati negli enti locali appartenenti alle Regioni a statuto ordinario delle province della propria regione di residenza in una o più fasce di enti, sulla base dei requisiti posseduti e delle proprie determinazioni.

, Il comma 29 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 prevede che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Ad oggi risulta che il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna e la Sicilia hanno legiferato autonomamente, creando elenchi regionali in parte fotocopia di quello nazionale.

La procedura relativa alla formazione dell'elenco annuale è la seguente:

- nel mese di ottobre: emanazione del decreto ministeriale di approvazione dell'avviso di apertura del termine per le iscrizioni all'elenco in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, pubblicazione dello stesso sulla pagina internet della Direzione centrale e contemporaneo invio di una pec ai soggetti registrati a



sistema per fornire tutte le informazioni sull'apertura del termine e sulle modalità di iscrizione;

- dai primi giorni di novembre a metà dicembre: i soggetti interessati si possono registrare nella piattaforma informatica per poi presentare la domande di iscrizione/mantenimento all'elenco;
- alla chiusura del periodo di iscrizione: inizia il controllo dei dati autocertificati relativi al requisito degli istanti di iscrizione all'albo professionale, tramite l'incrocio con le banche dati del CNDCEC e del Registro dei revisori legali;
- prima delle festività natalizie: con decreto ministeriale è approvato l'elenco che sarà in vigore dal 1° gennaio successivo;
- dal mese di gennaio: si procede alla verifica su tutti i soggetti del requisito relativo al conseguimento dei crediti formativi e a campione di quello relativo agli incarichi dichiarati e della residenza anagrafica;
- durante tutto l'anno, con cadenza mensile, vengono emanati i decreti integrativi dell'elenco attraverso i quali si provvede alla cancellazione dei revisori, laddove il controllo abbia certificato l'assenza del requisito di legge o, laddove possibile, all'eventuale rettifica dei dati dichiarati, procedendo altresì alle variazioni richieste dagli iscritti (correzioni errori materiali, cambi di residenza, variazione ambiti provinciali in cui essere sorteggiati);
- entro il 30 aprile gli iscritti sono tenuti al versamento del contributo annuale di iscrizione di € 25,00 previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79;

L'ufficio assicura sempre consulenza e supporto amministrativo e informatico per telefono e per posta elettronica, inoltre periodicamente, vengono inviate comunicazioni "di cortesia" per posta elettronica a tutti gli iscritti per i vari adempimenti cui sono tenuti e per notizia di eventuali novità di interesse.

La domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori degli enti locali deve essere presentata esclusivamente per via telematica mediante accesso al sistema, compilazione del modello reperibile nella funzione, sottoscrizione dello stesso con firma digitale e relativa trasmissione da casella di posta elettronica certificata.

Dall'entrata in vigore del nuovo sistema di scelta dei revisori (10 dicembre 2012) si sono formati n. 7 elenchi.



2.2 Elenco in vigore dal 1° gennaio 2017

Nel periodo di iscrizione all'elenco in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 risultavano registrati a sistema oltre 27.000 soggetti, di questi hanno presentato una domanda valida n. 16.988, mentre 105 domande sono state rifiutate, in quanto durante i controlli non si sono riscontrati i requisiti di legge.

Di conseguenza l'elenco è risultato così formato:

REGIONE	TOTALE	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
	REVISORI ISCRITTI	REVISORI SORTEGGIABILI	REVISORI SORTEGGIABILI	REVISORI SORTEGGIABILI
Abruzzo	789	741	382	270
Basilicata	465	432	223	154
Calabria	1.454	1.387	604	420
Campania	3.310	3.157	1.218	803
Emilia Romagna	924	818	352	323
Lazio	1.440	1.334	547	428
Liguria	354	317	179	152
Lombardia	1.765	1.589	821	663
Marche	708	667	302	246
Molise	260	248	137	112
Piemonte	1.014	922	519	448
Puglia	2.093	1.971	796	531
Toscana	987	870	402	375
Umbria	336	304	149	117
Veneto	1.089	991	551	480
TOTALE	16.988			

N. B. ciascun iscritto, avendone i requisiti, può essere iscritto a una o più fasce

Annualmente, ai fini della formazione dell'elenco, vengono scambiate, tramite gli indirizzi di posta elettronica dedicata ai revisori, oltre 6.000 mail e sono state inviate, tramite protocollo ufficiale, oltre:

- 27.000 pec per ricordare l'imminenza della presentazione della domanda di iscrizione,
- 17.000 pec da sistema, per conferma o meno dell'avvenuta iscrizione,
- 18.000 pec per solleciti del pagamento del contributo annuale di iscrizione,
- 1.200 pec di richiesta invio atti e avvio del procedimento per il controllo dei dati autocertificati dagli iscritti per i quali non si è potuto procedere, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, direttamente alla verifica tramite incrocio delle banche dati o all'acquisizione della documentazione presso i soggetti che la detengono.



Nel sito internet della Direzione centrale è inserito, aggiornato in tempo reale con i vari decreti ministeriali, l'elenco annuale dal quale vengono sorteggiati i revisori.



L'apposita sezione internet "Elenco revisori" permette, tramite la digitazione del singolo nominativo di visualizzare i dati dallo stesso dichiarati per l'iscrizione.

Dal grafico che segue si evince che la gran parte degli iscritti, considerate le fasce di età, è formata da professionisti che, è desumibile, esercitano già da diverso tempo.





Di seguito un'analisi degli iscritti anche a livello di fascia di iscrizione.



Totale revisori iscritti nell'Elenco	16.988
di cui:	
Iscritti solo all'ODCEC	448
Iscritti solo al Registro dei revisori legali	1.205
Iscritti all'ODCEC e al Registro dei revisori legali	15.335
Maschi	12.036
Femmine	4.952




Iscritti alla Fascia 1	15.748
ODCEC	437
Revisori legali	1.142
Iscritti ad entrambi	14.169
Maschi	11.034
Femmine	4.714



Iscritti alla Fascia 2	7.182
ODCEC	67
Revisori legali	437
Iscritti ad entrambi	6.678
Maschi	5.543
Femmine	1.639



Iscritti alla Fascia 3	5.522
ODCEC	37
Revisori legali	352
Iscritti ad entrambi	5.133
Maschi	4.366
Femmine	1.156



2.3 Estrazione revisori dall'elenco

L'elenco dei revisori dei conti degli enti locali è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno, sia dal punto di vista informatico che amministrativo, attraverso il front office della pagina internet dedicata <http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali> e un back office di interfaccia degli uffici della finanza locale con le Prefetture, la piattaforma del CNDCEC e i revisori che si sono registrati.


Gli enti locali interessati alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria, tramite estrazione a sorte dall'elenco, alla data odierna sono 7.340 (comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni, comunità montane), appartenenti alle regioni a statuto ordinario suddivisi come indicato nella seguente tabella:

REGIONE	ENTI LOCALI SOGGETTI ALL'ESTRAZIONE	FASCIA 1	FASCIA 2				FASCIA 3		
		COMUNI FINO A 4.999 ABITANTI	COMUNI DA 5.000 A 14.999 ABITANTI	UNIONI DI COMUNI	COMUNITA' MONTANE E ISOLANE	TOTALE	COMUNI DA 15.000 ABITANTI	PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	TOTALE
Abruzzo	334	249	37	13	12	62	19	4	23
Basilicata	148	102	24	3	12	39	5	2	7
Calabria	446	318	67	15	20	102	21	5	26
Campania	595	337	128	20	20	168	85	5	90
Emilia Romagna	385	138	136	45	0	181	57	9	66
Lazio	428	252	72	22	23	117	54	5	59
Liguria	272	183	40	22	12	74	11	4	15
Lombardia	1.642	1.047	356	91	23	470	113	12	125
Marche	256	163	43	22	0	65	23	5	28
Molise	159	125	8	11	10	29	3	2	5
Piemonte	1.339	1.062	88	122	12	222	47	8	55
Puglia	294	86	100	24	6	130	72	6	78
Toscana	309	120	99	25	0	124	55	10	65
Umbria	101	60	16	2	5	23	16	2	18
Veneto	632	302	213	47	2	262	61	7	68
TOTALE	7.340	4.544	1.427	484	157	2.068	642	86	728



L'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, interamente informatizzato, è curato e gestito a livello centrale dalla Direzione centrale della finanza locale.

Le operazioni di sorteggio e di inserimento delle nomine avvengono a cura delle Prefetture cui gli enti locali appartengono, secondo lo schema di seguito indicato.



Il sorteggio è effettuato dalle Prefetture in seduta pubblica, previo invito all'ente locale e pubblicizzazione della data dello stesso sul portale del proprio sito internet. La Prefettura, tramite apposite credenziali di accesso si collega direttamente al sistema centrale e digita l'ente interessato all'estrazione. Il sistema, quindi, restituisce un elenco con un nominativo, più due riserve, per ciascun revisore da nominare e un altro elenco con tutti coloro che hanno partecipato.

Tutte le operazioni di sorteggio effettuate dalle Prefetture sono visualizzabili in tempo reale nella pagina internet della direzione, in modo da garantire la massima trasparenza delle operazioni.

Parimenti vengono pubblicate le motivazioni dell'eventuale chiusura del sorteggio che la Prefettura deve inserire prima di poterne effettuare uno ulteriore.

Nella tabella che segue si riepilogano le operazioni di sorteggio effettuate, precisando che si è verificato, in alcuni casi per lo stesso ente, più di un sorteggio nello stesso triennio, nel caso in cui nessun soggetto tra quelli estratti abbia accettato la nomina, per cessazione anticipata dell'incarico o in caso di sostituzione di un componente del collegio.


REGIONE	ESTRAZIONI EFFETTUATE DALLE PREFETTURE DAL 10/12/2012 AL 31/12/2017				ESTRAZIONI DALL'ELENCO IN VIGORE DAL 10/12/2012 AL 28/2/2013				ESTRAZIONI DALL'ELENCO IN VIGORE DAL 1/3/2013 AL 31/12/2013				ESTRAZIONI DALL'ELENCO IN VIGORE DAL 1/1/2014 AL 31/12/2014				ESTRAZIONI DALL'ELENCO IN VIGORE DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015				ESTRAZIONI DALL'ELENCO IN VIGORE DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016				ESTRAZIONI DALL'ELENCO IN VIGORE DAL 1/1/2017 AL 31/12/2017			
	TOTALE	FASCIA			TOTALE	FASCIA			TOTALE	FASCIA			TOTALE	FASCIA			TOTALE	FASCIA			TOTALE	FASCIA			TOTALE	FASCIA		
		1	2	3		1	2	3		1	2	3		1	2	3		1	2	3		1	2	3		1	2	3
ABRUZZO	505	385	82	38	45	28	8	9	56	45	7	4	70	57	12	1	169	130	28	11	89	65	15	9	76	60	12	4
BASILICATA	224	163	47	14	15	7	4	4	28	22	5	1	38	34	3	1	66	42	21	3	45	30	11	4	32	28	3	1
CALABRIA	740	547	142	51	58	30	23	5	94	68	20	6	132	105	16	11	193	150	33	10	133	95	29	9	130	99	21	10
CAMPANIA	977	524	282	171	72	22	34	16	163	63	58	42	146	103	26	17	248	168	55	25	208	78	77	53	140	90	32	18
EMILIA ROMAGNA	587	229	252	106	33	10	16	7	47	23	17	7	111	59	38	14	226	62	109	55	70	25	35	10	100	50	37	13
LAZIO	703	409	185	109	41	16	12	13	95	38	33	24	136	95	30	11	182	121	45	16	134	55	44	35	115	84	21	10
LIGURIA	360	260	77	23	13	10		3	26	21	3	2	54	46	7	1	176	109	52	15	32	22	8	2	59	52	7	
LOMBARDIA	2.525	1.621	702	202	123	71	26	26	193	132	53	8	541	391	132	18	903	516	283	104	326	199	91	36	439	312	117	10
MARCHE	412	273	94	45	17	6	5	6	40	30	8	2	96	78	12	6	128	59	45	24	44	28	11	5	87	72	13	2
MOLISE	264	212	43	9	18	13	3	2	34	24	8	2	42	36	6		70	62	7	1	58	44	10	4	42	33	9	
PIEMONTE	2.320	1.861	365	94	85	68	11	6	214	171	38	5	590	495	78	17	612	470	100	42	290	217	62	11	529	440	76	13
PUGLIA	495	139	203	153	55	11	21	23	85	24	31	30	63	23	26	14	113	30	49	34	117	29	48	40	62	22	28	12
TOSCANA	463	196	169	98	25	7	7	11	32	18	6	8	91	47	33	11	193	63	83	47	48	22	13	13	74	39	27	8
UMBRIA	165	100	31	34	13	4	3	6	15	7	3	5	32	24	5	3	51	32	9	10	22	9	5	8	32	24	6	2
VENETO	969	497	379	93	64	25	29	10	73	36	31	6	197	133	57	7	331	128	151	52	112	50	52	10	192	125	59	8
TOTALE	11.709	7.416	3.053	1.240	677	328	202	147	1.195	722	321	152	2.339	1.726	481	132	3.661	2.142	1.070	449	1.728	968	511	249	2.109	1.530	468	111



3. ATTIVITA' DELL'UFFICIO

Tutte le fasi procedurali che hanno portato all'attuale gestione del sistema di estrazione a sorte dei revisori dei conti degli enti locali sono gestite internamente dal personale della direzione che si avvale del supporto informatico dell'ufficio dei servizi elettorali che ha curato la programmazione informatica iniziale e tuttora assicura le implementazioni che vengono richieste, sempre nell'ottica del continuo miglioramento teso a fornire una risposta immediata e completa alla platea di soggetti che quotidianamente si rivolgono all'ufficio.

Come sintetizzato nello schema che segue, si tratta di svariate richieste che pervengono da parte dei revisori (dall'assistenza informatica per l'accesso al sito internet alle operazioni relative alle iscrizioni all'elenco), degli Enti locali (che si rivolgono all'ufficio anche per quesiti di ordine generale sulla normativa della revisione economico-finanziaria), delle Prefetture (nella fase di sorteggio e inserimento dei dati relativi ai revisori nominati) e degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili (per la condivisione degli eventi formativi utili per il conseguimento dei crediti da parte revisori).



3.1 Database

Il database e la procedura informatica per il sorteggio sono stati realizzati con il supporto della Direzione centrale dei servizi elettorali - Ufficio IV Sistemi Informatici Elettorali, essi rispondono a precisi obblighi di legge: mantenere aggiornato l'elenco annuale dei revisori e garantire procedure certe e trasparenti per i sorteggi.

L'interesse generalizzato verso questa figura, ingranaggio fondamentale del buon funzionamento delle amministrazioni locali, ha suggerito di arricchire il database con informazioni e dati che possono essere utili alla migliore conoscenza degli Amministratori di enti locali, ai professionisti in cerca di opportunità ed a tutti i cittadini interessati alla vita ed alla gestione del proprio Comune.

Le informazioni, aggiornate in tempo reale, sono disponibili sul sito tematico del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale, in una sezione dedicata, con accesso libero al database.

A tal fine il database, creato e gestito direttamente dall'Ufficio elettorale, è stato concepito come unico contenitore con tre interfacce web, una tramite sito internet per i revisori e i terzi interessati, una per le Prefetture, una per l'ufficio interno.

Inoltre al database è stata collegata un'integrazione mediante web services con la piattaforma informatica del CNDCEC, cui gli Ordini territoriali si interfacciano per le richieste di riconoscimento degli eventi formativi utili per il conseguimento dei crediti formativi necessari ai revisori per l'iscrizione all'elenco.

3.1.1 Pagina Internet


L'accesso al sistema informatico è consentito liberamente a tutti gli utenti tramite il seguente link <http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali> nel quale convergono tutte le funzioni del data base dell'elenco che gestisce le iscrizioni, le estrazioni e la formazione relativa al conseguimento dei crediti richiesti quale requisito di iscrizione.

Il sistema permette di visualizzare i soggetti iscritti, conoscere l'identità dei revisori sorteggiati per la nomina e di quelli in carica negli enti locali, verificare le scadenze degli incarichi di tutti gli enti locali a livello nazionale, regionale o provinciale nell'anno in corso.



Le sezioni relative all'interrogazione dell'elenco sono collegate in tempo reale al data base e quindi forniscono dati precisi e immediati, garantendo la massima trasparenza e pubblicità.

Periodicamente sono pubblicati dati di sintesi che permettono, tra l'altro, di verificare la probabilità di estrazione nella singola provincia sulla base degli iscritti sorteggiabili.



Ciascun iscritto, accedendo alla propria area riservata con le credenziali richieste al momento della registrazione al sistema, può:

- presentare la domanda di iscrizione;
- visualizzare i propri dati, procedendo ad alcune variazioni consentite anche durante la vigenza dell'elenco;
- richiedere l'attestato per ogni anno di iscrizione,(entro un'ora dalla richiesta, il sistema informatico elabora il relativo documento che viene trasmesso, per posta elettronica certificata);
- visualizzare tutti gli enti locali per i quali ha partecipato al sorteggio e quelli in cui è stato eventualmente estratto come nominativo o come riserva.

Questa impostazione aperta, continuamente verificata ed arricchita, cogliendo e superando le criticità riscontrate, nonché raccogliendo i suggerimenti degli utenti, ha permesso di raggiungere un elevato grado di soddisfazione generale e di vincere tutte le resistenze iniziali al sistema informatizzato sia dal mondo "privatistico" dei revisori, estremamente critico verso la gestione "pubblica", che da quello degli enti locali, per l'inevitabile limitazione della propria autonomia decisionale nella scelta del revisore imposto dalle norme.

3.1.2 Interfaccia Prefetture

Tramite il sistema informatico ciascuna Prefettura, attraverso specifiche autorizzazioni di accesso, si interfaccia con il data base centrale nel quale sono inseriti tutti gli enti locali e di default, in base alla popolazione al 31 dicembre del penultimo anno. Il sistema dà la possibilità di procedere con il sorteggio di un organo di revisione monocratico o collegiale.

L'estrazione a sorte avviene sulla base di un algoritmo per la cui formulazione è stata riservata particolare attenzione, al fine di rendere edotti gli attori coinvolti di quanto il nuovo processo di selezione sia determinato solo dal caso.

Il processo parte con la creazione di una lista di candidati sorteggiabili. A garanzia della casualità del processo, già in prima istanza, la modalità di estrazione dalla base dati della lista dei candidati sorteggiabili utilizza una funzione standard che restituisce l'elenco con un ordine casuale. Da questa lista inizia il processo di sorteggio, avvalendosi di standard caratteristici del linguaggio di programmazione Java utilizzato. Avendo il numero totale dei candidati presenti nella lista dei sorteggiabili, la classe suddetta permette, con gli opportuni accorgimenti (per cui l'oggetto generatore di valori casuali utilizza come seme la data di sistema al millisecondo, valore che cambia di continuo, per evitare che in due diversi sorteggi si ottengano le stesse sequenze di numeri



casuali), di estrarre un numero intero che rappresenta l'indice della posizione nella lista occupata dal candidato prescelto. Questo candidato è quindi il primo estratto nel sorteggio e il primo ad essere aggiunto alla lista dei sorteggiati.

In seguito, il sorteggiato viene eliminato dalla lista dei candidati sorteggiabili, per poi rilanciare il processo del sorteggio iterativamente tante volte quanti sono i posti da revisore e da riserva previsti dalla norma per quell'ente.

Al termine del processo si ottengono quindi due liste: una lista dei candidati sorteggiati (ordinata dal primo all'ultimo, comprensiva delle riserve); una lista dei candidati sorteggiabili (contenente tutti i candidati della lista dei sorteggiabili iniziale, al netto dei candidati sorteggiati).

Entrambe le liste vengono trasmesse all'ente locale e conservate in banca dati per poter essere sempre consultabili.

Ogni operazione compiuta dalla Prefettura viene registrata e per ogni inserimento di dati relativi alla chiusura del sorteggio o dell'incarico il sistema ne chiede la motivazione.

Tutte le operazioni compiute dall'ufficio periferico vengono pubblicate in tempo reale nella pagina internet.

L'Ufficio centrale supporta le Prefetture nelle operazioni di sorteggio e inserimento dei dati relativi alle nomine dei revisori provvedendo, altresì, a correggere eventuali errori di inserimento, inoltre periodicamente invia mail riepilogative dello stato degli incarichi in corso al fine di un eventuale aggiornamento dei dati e programmazione dei sorteggi in scadenza.

3.1.3 Web services CNDCEC

In data 10 giugno 2012 è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con il quale il Consiglio Nazionale si è impegnato a collaborare con il Ministero nell'effettuazione delle verifiche necessarie per accertare la veridicità delle informazioni relative all'iscrizione all'Elenco e al conseguimento degli specifici crediti formativi rese dagli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il Ministero si è impegnato a condividere gli eventi di formazione territoriale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti Locali organizzati dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli



esperti contabili in collaborazione con il Consiglio Nazionale che presentino determinati requisiti, tra cui la somministrazione di test finali per il riconoscimento dei crediti formativi.

E' stato, quindi, creato un web services che permette al data base ministeriale di dialogare con la piattaforma informatica del CNDCEC.

L'ufficio, previa verifica dei programmi, ratifica gli eventi realizzati dagli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili previo inserimento nella piattaforma informatica del Consiglio nazionale di tutti i dati e del programma del corso per il quale chiedono l'accreditamento al CNDCEC e la condivisione ministeriale.

Il CNDCEC esamina la richiesta secondo le sue attribuzioni e, se la accredita, la rende disponibile al sistema ministeriale e, in questo caso, l'Ufficio istruisce la richiesta di condivisione del corso, il dettaglio del programma, i dati relativi alle ore di formazione e ai crediti riconoscibili.

Tutta l'istruttoria avviene per via telematica, con colloqui diretti tra l'Ufficio e l'ODCEC. Anche la condivisione o il rifiuto avvengono telematicamente, previa stesura di una lettera a firma del Direttore centrale che viene inviata per pec all'ODCEC.

Quindi, gli Ordini territoriali, a fine corso, inseriscono un elenco contenente i nominativi di coloro che hanno superato il test di verifica finale (si intende superato allorché venga risposto correttamente al 75% delle domande) che verrà utilizzato in sede di controllo del possesso dei 10 crediti formativi dichiarati dagli iscritti in sede di domanda di iscrizione all'elenco.

Lo stesso servizio permette la verifica del requisito di iscrizione all'Albo.

Si segnala, che in relazione ad una specifica intesa raggiunta con la Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, che ha disciplinato la materia autonomamente, sono in corso i passaggi tecnici per rendere possibile il riutilizzo della procedura informatica agli uffici di quella Regione, per la gestione del proprio Elenco su base regionale.

Parimenti, anche con la Regione Sardegna si sono avuti contatti e incontri finalizzati ad armonizzare l'elenco regionale alle procedure già in essere a livello ministeriale.



3.2 Controllo domande di iscrizione

Allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle domande, l'Ufficio esamina direttamente le domande rifiutate da sistema, in media 250, e di queste alcune, sostanzialmente corrette (es utilizzo altra tipologia di firma digitale, file con estensione informatica non leggibile dal sistema ma corretto, problemi con C.F.) vengono poi accettate, in genere nella misura dell'1%.

Come indicato nell'avviso che viene approvato con decreto annuale nel mese di ottobre, contenente le modalità e i termini per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, l'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli articoli 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche dopo l'avvenuta approvazione dell'elenco.

Per tutti i soggetti che presentano validamente la domanda di iscrizione all'Elenco dei revisori dei conti, l'Ufficio procede alla verifica del possesso dei requisiti relativi all'anzianità di iscrizione al Registro dei revisori legali e all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e al conseguimento dei crediti formativi, mentre, a campione, è verificato il requisito relativo allo svolgimento degli incarichi pregressi presso gli enti locali e gli altri dati autocertificati, quali la residenza anagrafica.

Il controllo è posto in essere direttamente dall'Ufficio con le Amministrazioni che detengono i dati dichiarati. Solo in caso di mancato riscontro viene contattato l'interessato al quale viene inviata, tramite pec, una nota di avvio del procedimento, con contestuale richiesta di eventuale documentazione atta a dimostrare quanto autocertificato, da inviare entro il termine perentorio di quindici giorni dalla trasmissione della suddetta pec.

In caso di riscontro positivo dell'istruttoria, segue una pec di archiviazione del procedimento mentre in caso contrario con decreto ministeriale si procede alla cancellazione dall'elenco o eventuale rettifica dei dati, con contestuale comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le procedure seguite dall'Ufficio nell'attività di controllo iniziano allo spirare del termine ultimo di presentazione delle domande di iscrizione e, data la complessità dei procedimenti e le figure dedicate a questa attività, proseguono per tutto il primo semestre dell'anno di riferimento.



In primis, si effettuano i controlli su tutte le posizioni, circa il possesso del requisito di anzianità di iscrizione all'ODCEC o al Registro dei revisori legali, incrociando i dati dichiarati dagli iscritti con quelli presenti nella piattaforma informatica del CNDCEC e nel file degli iscritti al Registro fornito dal MEF.

Annualmente si rileva che circa l'1% degli iscritti presenta anomalie, nella maggior parte dei casi dovute a errori materiali che vengono sanati controllando direttamente i dati presenti nei siti internet degli ODCEC (più aggiornati rispetto alla piattaforma del CNDCEC) o della RGS, per i soli iscritti al Registro dei revisori legali.

Per i dati non riscontrati neppure sui siti internet degli albi professionali, si procede contattando gli ODCEC e, solo in caso di riscontro negativo, direttamente l'interessato, per addivenire, quindi, prima dell'approvazione dell'elenco, alla modifica d'Ufficio dei dati erroneamente inseriti, laddove sanabili perché non relativi a errori sostanziali.

A partire dal mese di gennaio, l'Ufficio prosegue il controllo verificando tutti i dati certificati circa il conseguimento dei 10 crediti formativi richiesti, incrociando i dati dichiarati dagli iscritti con i file dei partecipanti ai corsi condivisi dal Ministero e caricati in piattaforma dagli ODCEC.

Da tali incroci emergono annualmente oltre 2.000 discordanze tra quanto dichiarato dagli iscritti e quanto accertato nelle altre banche dati consultate e di conseguenza vengono interessati direttamente gli ODCEC formatori. Nella maggior parte dei casi si rilevano errori materiali degli Ordini nella compilazione dei file dei partecipanti caricati in piattaforma e dei soggetti che, in fase di domanda, indicano altri corsi rispetto a quelli realmente frequentati.

Solamente a seguito di riscontro negativo da parte degli Ordini, vengono inviate note tramite pec ai soggetti interessati per l'avvio del procedimento, dando 15 giorni per inviare eventuali attestati dei crediti eventualmente conseguiti.

Se il controllo si definisce positivamente con l'acquisizione agli atti della relativa certificazione, si procede all'archiviazione dell'istruttoria.

Per i soggetti per i quali si riscontra, con assoluta certezza, il mancato conseguimento di tali crediti (annualmente oltre 100) si provvede alla relativa cancellazione dall'elenco, con l'emanazione di decreti ministeriali integrativi dell'elenco.



In concomitanza con il controllo generale sui crediti formativi, si procede alla verifica di quanto dichiarato in merito agli incarichi svolti dai revisori per accedere alla fascia 2 e 3 dell'elenco, per la quale si procede annualmente con un'estrazione random pari al 3% degli iscritti che hanno dichiarato almeno un incarico nel periodo precedente dicembre 2012 (entrata in vigore dell'obbligo del sorteggio dall'elenco) e con una verifica totale, per gli incarichi svolti in data successiva, per i quali si ha riscontro nella banca dati ministeriale.

Il controllo che coinvolge gli enti locali, ai quali viene chiesto di riscontrare la dichiarazione dell'incarico di revisore fatta in sede di domanda, ha una tempistica più dilatata a causa della scarsa tempestività degli enti nel fornire il riscontro richiesto. Gli incarichi che man mano vengono confermati dagli enti locali sono registrati a sistema, in modo da avere, nel giro dei prossimi anni, un archivio completo anche degli incarichi di revisione negli enti locali precedenti all'entrata in vigore del nuovo sistema di scelta.

In ogni caso, su circa 500 soggetti controllati annualmente, si riscontrano circa 25 anomalie che comportano la cancellazione, nei casi di mancato svolgimento del triennio dichiarato, o il declassamento nel caso di errata indicazione del periodo di riferimento.

In attesa di poter procedere con un controllo generale anche sul dato dichiarato della residenza anagrafica, da cui deriva l'iscrizione regionale all'Elenco, si verifica comunque a campione la residenza dichiarata da alcuni soggetti, anche sulla base di eventuali segnalazioni.

Tutta l'attività di controllo è posta in essere con la massima trasparenza e attenzione. Nei casi dubbi si presta la massima attenzione al rispetto delle norme provvedendo, in primis, a contattare i soggetti interessati per eventuali controdeduzioni e, in caso di cancellazione, alla tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento.

Ad oggi, l'attività di controllo non è stata mai oggetto di esposti o ricorsi dagli interessati e, nei casi di dichiarazioni di dati non pienamente riscontrati, si è ritenuto sufficiente procedere con la cancellazione dei soggetti dall'elenco, non ravvisando gli estremi per la segnalazione alle Procure tranne un caso in cui era palese l'invio di falsa documentazione.

L'Ufficio, infine, monitora gli eventuali incarichi in corso dei soggetti cancellati che, da decreto, devono essere sostituiti, se riferiti a sorteggi avvenuti nell'anno di vigenza dell'elenco o anche in quelli precedenti, se l'incarico dichiarato era risultato palesemente errato.



3.3 Formazione revisori

Per quanto riguarda il requisito dei crediti formativi, richiesto per l'iscrizione all'elenco, occorre precisare che sono validi solo quelli conseguiti a seguito della partecipazione a corsi e/o seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

L'articolo 3, comma 5, del citato Regolamento prevede che Il Ministero dell'interno possa organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, corsi e seminari utili al rilascio dei crediti formativi per i quali dal 2015 ci si è affidati alla consolidata esperienza del CNDCEC.

Attualmente, si sta lavorando per offrire ai revisori una formazione gratuita e-learning direttamente dalla piattaforma ministeriale, utilizzando le entrate del contributo annuale versato dagli iscritti all'elenco finalizzato, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche, per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza.

Il Consiglio Nazionale sulla base del protocollo d'intesa del 2012 verifica che gli eventi formativi utili per il riconoscimento dei crediti richiesti per l'iscrizione all'elenco dei revisori:

- siano organizzati dagli Ordini territoriali, ai quali spetta la relativa responsabilità e il controllo, anche nel caso in cui si avvalgano, per la materiale realizzazione, di soggetti terzi;
- vertano sulle materie di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti Locali e riguardino, prevalentemente, gli aspetti connessi ai principali adempimenti che i revisori degli enti locali sono chiamati ad assolvere nello svolgimento dell'incarico;
- prevedano la somministrazione di test finali di verifica con un numero di domande a risposta multipla proporzionate alla durata dell'evento, vertenti sugli argomenti o materie trattati nell'evento;
- sia previsto che il test finale di verifica si intenda superato con un minimo del 75% delle risposte esatte;
- sia assicurato, nel caso di eventi svolti con modalità di e-learning, il rispetto di tutte le condizioni previste per tali tipologie formative dal relativo regolamento emanato dallo stesso Consiglio Nazionale;



- si impegna ad assicurare la partecipazione agli eventi agli iscritti al Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, anche se non iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

A seguito della sottoscrizione di ulteriori protocolli di intesa tra il Ministero dell'interno, la Ragioneria Generale dello Stato e il CNDCEC, tra cui l'ultimo in data 28 settembre 2017, con scadenza al 30 novembre 2020, sono stati organizzati corsi e-learning gratuiti sul nuovo ordinamento contabile degli enti locali, strutturati in una pluralità di moduli. Detta formazione consiste nella fruizione via internet di un video corso con il rilascio dei crediti formativi per i revisori degli enti locali.

La partecipazione ai suddetti corsi, diffusi tramite la piattaforma fad commercialisti, con oneri a totale carico del CNDCEC, è stata anche estesa a tutti i funzionari degli enti locali cui sono state inviate apposite pec per le modalità e credenziali di accesso e ai funzionari ministeriali, permettendo a tutti di seguirli sia in modalità di semplice visualizzazione o con la somministrazione di domande di apprendimento al fine del rilascio dell'attestato di frequenza.

3.4 Condivisione eventi formativi

Tramite il web services con il CNDCEC gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presenti sul territorio nazionale, ai quali spetta il riconoscimento dei crediti formativi ed i predetti soggetti, possono richiedere la condivisione ministeriale dei programmi e dei test, anche relativamente a corsi o seminari organizzati unitamente ad una o più associazioni rappresentative dei competenti ordini professionali.

Le proposte formative, veicolate telematicamente, devono contenere informazioni relative al programma, distinto per materia, con l'indicazione delle ore a ciascuna dedicata, la cui programmazione in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriale, deve riguardare prevalentemente gli aspetti connessi ai principali adempimenti che i revisori degli enti locali sono chiamati ad assolvere nello svolgimento dell'incarico.

A tal fine, nella definizione dei programmi deve quindi essere rivolta particolare attenzione alla contabilità ed alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali, alle regole del patto di stabilità interno, agli adempimenti di trasmissione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei dati previsti dalla legge e tutto ciò che possa rivelarsi utile allo svolgimento corretto delle funzioni di revisore dei conti degli enti locali.



I test finali di verifica devono consistere in un numero predeterminato di domande a risposta multipla, comunque non inferiore a cinque, proporzionale alle ore dedicate a ciascuna materia ed al numero di ore complessivo del corso o del seminario e nelle relative richieste di condivisione dei programmi deve essere indicato il numero complessivo delle domande a risposta multipla che formeranno oggetto del test e gli argomenti o le materie specifiche in cui esse verteranno.

Annualmente, tramite la piattaforma informatica del CNDCEC, vengono esaminati e istruiti dall'Ufficio circa 600 eventi formativi ai quali, nel 95% dei casi viene accordata la condivisione ministeriale, anche tramite invio per pec di apposita nota ministeriale.

In particolare, nel corso del corrente anno si procede all'esame dei corsi che si svolgono dal 1° gennaio al 30 novembre 2018 a seguito della cui partecipazione i revisori possono ottenere i crediti necessari per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco che sarà in vigore dal 1° gennaio 2019.

Generalmente detti corsi sono rivolti ad una pluralità di soggetti, non solo ai revisori ma anche ai responsabili comunali, agli avvocati.

Inoltre, nel corso del 2017, si sono tenuti presso gli uffici della Direzione vari incontri con rappresentanti del MEF e della Consip, che gestisce il Registro dei revisori legali, che hanno fatto sì che il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nei corsi condivisi da questo Ministero fossero riconosciuti validi anche ai fini della formazione continua dei revisori legali prevista nel decreto legislativo n. 39 del 2010, ma di fatto applicata solo dal 2017.

Di conseguenza, i crediti formativi conseguiti a seguito della partecipazione agli eventi approvati dal Ministero dell'interno, sono utili sia per l'iscrizione all'Elenco dei revisori degli enti locali che per la formazione professionale continua richiesta agli iscritti all'ODCEC e agli iscritti al Registro dei Revisori legali. Questa semplificazione ha ottenuto il notevole gradimento dei revisori ed ha rappresentato un necessario ed utile momento di integrazione tra le attività di due diverse Amministrazioni statali

3.5 Attività interpretativa pre legislativa e normativa

Il nuovo sistema di scelta dei revisori tramite estrazione dall'elenco ha di fatto convogliato sull'Ufficio non solo le attività inerenti la tenuta dell'elenco annuale, ma tutta una serie di ulteriori competenze a seguito dei numerosi quesiti e delle problematiche sollevate dagli enti locali e dai revisori incaricati che non si



erano mai riscontrati in passato quando l'organo di revisione veniva scelto direttamente dalle amministrazioni locali.

L'Ufficio è quindi diventato punto di riferimento non solo nelle operazioni relative al sorteggio ma è investito anche da centinaia di richieste formulate a vario titolo che non sempre trovano risposta nella normativa vigente, in quanto il decreto n. 138/2011 ha innovato solo il sistema di scelta del revisore ma ha lasciato inalterato tutto il previgente contesto normativo.

In alcuni casi, come meglio esplicitato al paragrafo 1, sono state suggerite e accolte modifiche al testo unico 267/2000, ma ad oggi, rimangono ancora parecchi aspetti oggetto di necessarie interpretazioni per i quali si sta provvedendo, sia continuando a dare immediate risposte ai quesiti, che formulando proposte di modifica legislativa.

Considerato che negli anni sono stati resi centinaia di pareri, l'Ufficio sta procedendo a creare una Banca dati dei pareri, che dovrebbe essere online entro l'anno, in modo da fornire un valido e immediato strumento di supporto a tutti gli enti locali ed ai revisori stessi.

In tal senso anche tramite l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, sono già stati resi e pubblicati alcuni pareri.

Con l'atto di orientamento sui criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori degli enti locali, approvato il 13 luglio 2017, si è cercato di sanare una disparità di trattamento tra revisori di enti appartenenti alla stessa fascia demografica. Ciò in considerazione del fatto che il decreto interministeriale del 20 maggio 2005 che fissa il compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali, ha indicato solo il limite massimo del compenso annuo e non il minimo.

Ciò ha comportato che molti enti ritenessero possibile offrire al revisore qualsiasi importo al ribasso, causando uno svilimento dell'attività del professionista che, al contrario, dovrebbe essere incentivato ad operare nel migliore dei modi, anche attraverso un giusto compenso.

Nell'atto di riferimento l'Osservatorio ha quindi precisato che la commisurazione del compenso base annuo lordo, da intendersi come imponibile ai fini IRPEF, spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali in base al sistema delle fasce demografiche, come attuato dal DM 20 maggio 2005, vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite



massimo della fascia demografica immediatamente inferiore. Per il compenso stabilito per i revisori dei comuni con meno di 500 abitanti (prima fascia demografica punto a), tabella di cui all'allegato 1, ex art.1 del DM 20 maggio 2005) e delle province e città metropolitane sino a 400.000 abitanti (prima fascia demografica punto a) stessa tabella), il limite minimo è da individuarsi nella misura non inferiore all'80% del compenso base annuo lordo stabilito per le predette fasce di appartenenza.

Successivamente, con atto di orientamento del 20 febbraio 2018, l'Osservatorio ha riunito in un unico documento tutte le criticità che sono emerse dall'entrata in vigore del nuovo sistema di scelta dell'organo di revisione, con particolare riferimento a quanto disciplinato nel Regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

Infine, con l'atto di orientamento, approvato il 12 marzo 2018 riguardante il collaboratore dell'organo di revisione economico-finanziario, di cui all'art. 239, comma 4, del testo unico 267/2000, al fine di promuovere la maggiore omogeneità possibile di trattamento l'Osservatorio ne ha indicato le modalità di scelta, i compiti, la responsabilità, il compenso e la revoca.

Sulla base dell'atto di orientamento del 20 febbraio 2018 l'Ufficio ha provveduto a redigere un nuovo schema di decreto regolamentare che ha appena iniziato l'iter istruttorio.

Le principali novità che si intendono introdurre riguardano:

- l'inserimento di una ulteriore quarta fascia professionale, relativa ai comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nonché province e città metropolitane;

- ulteriori requisiti professionali, non solo per il primo accesso all'attività di revisione negli enti locali, ma anche per l'inserimento nella quarta fascia, che consistono nell'incremento di 10 crediti formativi, nell'obbligo di aver prestato documentato incarico di collaborazione ex art. 239 comma 4 del d.lgs. 18/8/2000 n.267 o incarico di revisore, negli enti delle fasce 2, 3 e 4, oppure di responsabile del servizio finanziario, per la durata di almeno 18 mesi, nonché, il superamento di un test annuale di verifica somministrato dal Ministero dell'Interno, su base nazionale, con modalità telematica;

- una più analitica disciplina del procedimento di estrazione dei nominativi dall'elenco dei revisori e di nomina, con la specifica, in particolare, che alla nomina dei revisori, provvedano gli enti con delibera dei rispettivi consigli;



- correttivi all'attuale algoritmo di estrazione a sorte, al fine di aumentare la probabilità statistica di estrazione per coloro che non hanno incarichi al momento del sorteggio e comunque in relazione agli incarichi posseduti dagli iscritti. Tale modalità risponde all'esigenza di ripartire più efficacemente gli incarichi tra gli iscritti e stimolare alla continuità nella formazione tutti i revisori.

